



Città di Tradate
(Provincia di Varese)

N. 101 / 2019 Registro Deliberazioni

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ADUNANZA DEL 17/05/2019

Oggetto: SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS METANO – PRESA D'ATTO DETERMINAZIONE DEL VALORE DI RIMBORSO ALLA DATA DEL 31.12.2017 SPETTANTE AL GESTORE USCENTE.

L'anno **2019** addì **17** del mese di maggio alle ore 12:00 si è riunita la Giunta Comunale appositamente convocata.

All'appello risultano:

CERIANI CLAUDIO	VICE SINDACO	Presente
ACCORDINO FRANCO ROBERTO	ASSESSORE	Presente
COLOMBO MARINELLA	ASSESSORE	Presente
MARTEGANI ERIKA	ASSESSORE	Presente
PIPOLO VITO	ASSESSORE	Presente

Assenti: 0,

Partecipa il SEGRETARIO dott.ssa BELLEGOTTI MARINA .

Accertata la validità dell'adunanza, CERIANI CLAUDIO in qualità di VICE SINDACO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito alla pratica avente a oggetto:

SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS METANO – PRESA D'ATTO DETERMINAZIONE DEL VALORE DI RIMBORSO ALLA DATA DEL 31.12.2017 SPETTANTE AL GESTORE USCENTE.

Relaziona il Vice Sindaco CERIANI CLAUDIO.

Si accerta, in via preliminare, l'esistenza dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

Oggetto: SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS METANO – PRESA D'ATTO DETERMINAZIONE DEL VALORE DI RIMBORSO ALLA DATA DEL 31.12.2017 SPETTANTE AL GESTORE USCENTE.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che la società 2i RETE GAS S.p.A. è Concessionaria, nel Comune di Tradate del Servizio Distribuzione Gas Naturale, in forza del contratto di concessione stipulato in data 16.07.1968 repertorio n. 61151 e successive modifiche rispettivamente repertorio n. 2302 del 29.03.1985 e repertorio n. 87170 del 26.03.1992, scadenza naturale il 31.12.2015;
- che a seguito di atto aggiuntivo e modificativo del contratto di cui al punto precedente, stipulato in data 27.04.2011 repertorio n. 166, si è convenuto di determinare l'importo del corrispettivo a saldo e stralcio delle richieste intercorse relativo agli anni precedenti pari ad euro 125.000,00 oltre iva, nonché l'importo del corrispettivo per l'anno 2011 pari a euro 170.000,00 oltre iva ed euro 250.000,00 oltre iva per l'anno 2012;
- che il medesimo atto aggiuntivo prevedeva il proseguimento della gestione del servizio fino al 31.12.2015;
- che la concessionaria ha continuato e continua a gestire gli impianti di proprietà del Comune e il servizio di distribuzione del gas nell'attesa dell'individuazione del nuovo concessionario, così come prevede l'art. 14, comma 7, del dlgs n. 164/2000;
- che il Decreto legislativo n. 164 del 23 maggio 2000, in attuazione della Direttiva Gas n. 98/30/CE, ha liberalizzato le attività di importazione, esportazione, trasporto e dispacciamento, distribuzione e vendita di gas naturale, introducendo importanti innovazioni in tema di affidamenti e di prosecuzione dei rapporti concessori in essere;
- che il suddetto Decreto ha, in particolare, definito la distribuzione del gas naturale un'attività di servizio pubblico che gli Enti Locali, in quanto titolari dei compiti di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo, devono affidare, esclusivamente mediante gara, per periodi non superiori a dodici anni, prevedendo, altresì, la scadenza ope legis, delle concessioni e degli affidamenti diretti in essere alla fine del c.d. periodo transitorio, determinato in base ai criteri stabiliti nel medesimo decreto;
- che al fine di garantire al settore della distribuzione di gas naturale maggiore concorrenza a livelli minimi di qualità dei servizi essenziali, nonché neutralità, trasparenza ed efficienza nella gestione al fine di ridurre i costi e quindi le tariffe in favore dei clienti finali, il legislatore ha promosso la gestione in forma aggregata del succitato servizio, prevedendo all'art. 46 bis del Decreto Legge n. 159 del 2007 convertito nella Legge n. 222 del 2007 e ss. Mm. II., che la gara sia bandita per "ambiti territoriali minimi" (A.TE.M.) entro due anni dall'individuazione dell'ambito territoriale di appartenenza;
- che in attuazione dell'art. 46 bis sono stati, quindi, emanati i Decreti del Ministero dello Sviluppo Economico n. 51913 del 19 gennaio 2011, n. 252 del 18 ottobre 2011 e n. 226 del 12 novembre 2011, che hanno determinato gli A.TE.M. nazionali e regolato i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale;
- che il Decreto Ministeriale n. 56433 del 18 ottobre 2011, in particolare, ha definito l'Ambito Territoriale Minimo "Atem Como2 e Olgiatese" di cui fa parte codesto Comune, prevedendo, altresì, che, ai fini di un efficace ed efficiente processo di affidamento e gestione del servizio nell'ambito territoriale di riferimento, fosse il Comune di Como, quale città capoluogo, a favorire il processo aggregativo ed ad assumere il ruolo di capofila dell'intera procedura di affidamento e di successiva gestione del relativo contratto di servizio;
- che il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 226 del 12 novembre 2011 ha, poi, definito regole di gara uniformi, dettando specifici criteri per la valutazione degli impianti, per la

valutazione delle offerte, per la redazione del bando di gara, definendo, altresì, i requisiti richiesti per la partecipazione e indicando, quale criterio di aggiudicazione, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- che il D.M. del Ministero dello Sviluppo economico del 22/05/2014, pubblicato nella G.U. n° 129 del 06/06/2014, entrato in vigore in data 07/06/2014 sono state adottate le "Linee Guida sui criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale";

- che il D.L. n° 91 del 24/06/2014 convertito con modificazione nella Legge n° 116 del 11/08/2014 è stato modificato il comma 5 dell'articolo 15 del Dlgs 164/00 stabilendo che:

"Per l'attività di distribuzione del gas, gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché quelli alle società derivate dalla trasformazione delle attuali gestioni, proseguono fino alla scadenza stabilita, se compresa entro i termini previsti dal comma 7 per il periodo transitorio. Gli affidamenti e le concessioni in essere per i quali non è previsto un termine di scadenza o è previsto un termine che supera il periodo transitorio, proseguono fino al completamento del periodo transitorio stesso. In quest'ultimo caso, ai titolari degli affidamenti e delle concessioni in essere è riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo gestore ai sensi del comma 8 dell'articolo 14, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti, purché stipulati prima della data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti, nonché per gli aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni o contratti, in base alle linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. In ogni caso, dal rimborso di cui al presente comma sono detratti i contributi privati relativi ai cespiti di località, valutati secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente. Qualora il valore di rimborso risulti maggiore del 10 per cento del valore delle immobilizzazioni nette di località calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, l'ente locale concedente trasmette le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara. La stazione appaltante tiene conto delle eventuali osservazioni dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico ai fini della determinazione del valore di rimborso da inserire nel bando di gara. I termini di scadenza previsti dal comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono prorogati di ulteriori quattro mesi. Le date limite di cui all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, relative agli ambiti ricadenti nel terzo raggruppamento dello stesso allegato 1, nonché i rispettivi termini di cui all'articolo 3 del medesimo regolamento, sono prorogati di quattro mesi. Resta sempre esclusa la valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione."

- che al fine di consentire alla stazione appaltante di predisporre il bando, il disciplinare e i relativi allegati tecnici per l'indizione della gara d'ATEM, il Ministero ha previsto che gli attuali gestori forniscano agli enti locali concedenti la documentazione di cui all'art. 4 del DM 226/2011;

- che i dati di cui sopra devono essere forniti da ciascun gestore entro un termine di 60 giorni dalla richiesta dell'Ente locale concedente (art. 4 c.3 DM cit.);

- che in conformità a quanto previsto dall'art. 1 comma 16 del DL 145/2013 (che ha modificato l'art. 15 c. 5 del D.lgs. 164/2000), detto valore di rimborso – se superiore al 10% del valore delle immobilizzazioni nette di località calcolate nella regolazione tariffaria (cd. RAB) - deve essere trasmesso all'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (cfr. quanto previsto dagli art. 9, 10 e 11 della Deliberazione 26 giugno 2014 n. 310/2014/R/gas;

- che anche in presenza di scostamenti VIR/RAB inferiori al 10% (e pertanto in assenza dell'obbligo di trasmissione all'Autorità di cui al punto precedente), il valore di rimborso degli impianti deve comunque essere inserito – ai sensi dell'art. 9 c. 6 del DM 226/2011 – nel bando di gara;

- che inoltre, ai sensi dell'art. 9 c. 2 del DM 226/2011, la documentazione di gara – 30 giorni prima della pubblicazione – deve essere trasmessa all'AEEGSI per i controlli di competenza (la stessa autorità ha poi fissato un termine ancora più ampio, vale a dire 60 giorni);

- che laddove vengano superati i termini perentori per la pubblicazione del bando di gara, l'art. 4 comma 5 del DL n. 69/2013 (conv. In l.n. 98/2013) prevede l'irrogazione di pesanti sanzioni a carico dei Comuni facenti parte dell'Ambito;

Dato atto che:

- nel corso dell'espletamento delle attività tecniche di valutazione degli impianti, il legislatore nazionale è intervenuto più volte modificando ed, in parte, integrando le previsioni normative e regolamentari disciplinanti criteri e modalità di espletamento della suddetta gara, così come disposte inizialmente dal citato DM n. 226/2011 e in relazione a tali modifiche normative, il legislatore ha più volte prorogato l'iniziale termine di pubblicazione del bando di gara;

- nello specifico, in data 22 maggio 2014, il Ministero per lo Sviluppo Economico con apposito Decreto ha emanato "le Linee Guida sui criteri e modalità applicative per la valutazione del valore del rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale" in attuazione del D.L. n. 145 del 23 dicembre 2013, il quale ha previsto l'obbligatorietà del riferimento alle citate Linee Guida per la determinazione del valore degli impianti, in assenza, nell'ambito dei contratti in essere con gli attuali gestori, di previsioni volte a individuare specifiche modalità operative per la determinazione del valore industriale delle reti ai fini del calcolo del valore di rimborso delle stesse spettante al gestore uscente;

- da ultimo, il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 106, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 14 luglio 2014 e vigente dal 29 luglio u.s., ha modificato il Decreto Ministeriale n. 226 concernente i criteri di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, introducendo rilevanti modifiche nei criteri di determinazione del valore di rimborso ai gestori uscenti, nonché nei criteri di gara;

- in particolare è stato necessario apportare modifiche al DM 226/2011 al fine di risolvere alcune incompatibilità fra la precedente versione del Decreto e le Linee Guida di cui al punto precedente. Non sono ad oggi state concesse proroghe per i termini della pubblicazione del bando e dunque per l'Atem Lodi 1, di cui Codesto Comune è parte integrante, resta confermato il termine perentorio dell'11.07.2015 per la pubblicazione del bando di gara d'Atem (salva inapplicabilità delle sanzioni di cui al citato art. 4 c. 5 del D.L. n. 69/2013 fino al 31.12.2015);

Posto che:

- il Gestore uscente ha trasmesso i dati di cui all'art. 4 del D.M. 226/2011, adempiendo così agli obblighi informativi previsti da tale norma ed in particolare ha inviato lo stato di consistenza degli impianti e la documentazione per la verifica del valore di rimborso di cui al punto 19 del DM "Linee Guida"

- la concessionaria ha predisposto lo stato di consistenza degli impianti ed ha inviato all'ente concedente ed alla Stazione Appaltante le valutazioni di tali beni, quantificati in base alla consistenza degli impianti innanzi indicata;

Considerato che:

- con determina n° 85 del 31.01.2019 è stata incaricata la Soc. Ge.Vi per il servizio di determinazione del "Valore Residuo Industriale" sulla base della consistenza degli impianti fornita dal Concessionario al fine dell'indizione della gara ATEM.

- le parti hanno avviato e svolto il contraddittorio tecnico con il Gestore volto a determinare la stima del valore di rimborso degli impianti ad esso spettante e ad accertare se vi siano gli estremi per giungere ad una quantificazione concordata o, in caso contrario, alla sottoscrizione di un verbale di disaccordo ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 16 del DM 226/2011.

- all'esito di tali incontri è emerso che la stima effettuata dalla Soc. Ge.Vi, incaricato dalla stazione Appaltante, e la stima predisposta dal Gestore uscente giungono a risultati pressoché identici.

- appare dunque possibile e ragionevole giungere ad una quantificazione concordata del valore di rimborso degli impianti, onde poter inserire un unico valore nel bando di gara.

Vista la lettera della Società 2I RETE GAS spa prot. n. U-2018-0086662 del 10.08.2018 con la quale è stato comunicato il valore di rimborso spettante al gestore uscente, ai sensi dell'articolo 4 del D.M. n. 226/2011 e s.m.i.;

Tale valore di rimborso, ai sensi dell'art. 5 c. 16 del DM 226/2011, deve comunque essere

approvato dall'ente locale territorialmente interessato e dal competente organo societario del gestore, affinché possa validamente essere inserito nel bando di gara.

Riconosciuta la propria competenza a deliberare ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'allegato parere favorevole del Responsabile del Settore Lavori Pubblici reso ai sensi dell'art. 49 del T.U. degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

All'unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese dai presenti,

DELIBERA

1. di prendere atto del verbale di determinazione del Valore di Rimborso alla data di riferimento del 31/12/2017, spettante a 2i Rete Gas S.p.A. in qualità di gestore uscente sottoscritto fra dall'ing. Viola Martino incaricato della Soc. Ge.Vi e il Sig. Antonio Cornettone incaricato del Gestore, con cui le parti hanno condiviso il valore di rimborso relativo agli impianti di proprietà del Gestore, da inserire nel bando di gara, per un valore pari ad € 4.041.768,38 oltre all'IVA (riferita ai soli impianti di proprietà del Gestore Uscente) come da Tabella 18;
2. di attestare che il valore di cui sopra (VIR) risulta essere inferiore al 10% rispetto al valore di RAB presentato dal gestore;
3. di autorizzare il Sindaco o il Vice Sindaco alla stipula di ulteriore atto con il procuratore della concessionaria.

La Giunta, con successiva unanime votazione, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di Legge.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

**II VICE SINDACO
CERIANI CLAUDIO**

**II SEGRETARIO
BELLEGOTTI MARINA**

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.



Città di Tradate
(Provincia di Varese)

SERVIZIO UFFICIO RAGIONERIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 786/2019 ad oggetto: SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS METANO – APPROVAZIONE DETERMINAZIONE DEL VALORE DI RIMBORSO ALLA DATA DEL 31.12.2017 SPETTANTE AL GESTORE USCENTE. si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Si precisa che, in merito alla determinazione del "Valore Residuo Industriale " sulla base della consistenza degli impianti fornita dal Concessionario al fine dell'indizione della gara ATEM, il Funzionario scrivente può solo prendere atto, considerato l'elevato livello di specificità della materia, del dato fornito dalla società incaricata Soc. Ge.Vi.

Tradate, 17/05/2019

Sottoscritto dal Responsabile
(VALEGGIA ELENA)
con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.



Città di Tradate
(Provincia di Varese)

SETTORE LAVORI PUBBLICI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 786/2019 del SETTORE LAVORI PUBBLICI ad oggetto: SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS METANO – APPROVAZIONE DETERMINAZIONE DEL VALORE DI RIMBORSO ALLA DATA DEL 31.12.2017 SPETTANTE AL GESTORE USCENTE. si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Tradate, 17/05/2019

Sottoscritto dal Responsabile
(SPERONI CRISTINA)
con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.



Città di Tradate
(Provincia di Varese)

Certificato di Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 101 del 17/05/2019

LAVORI PUBBLICI

**Oggetto: SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS METANO – PRESA D'ATTO
DETERMINAZIONE DEL VALORE DI RIMBORSO ALLA DATA DEL 31.12.2017
SPETTANTE AL GESTORE USCENTE. .**

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 copia della presente deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi dal 17/05/2019.

Tradate, 17/05/2019

Sottoscritto da
GRUGNI MARCO ATTILIO
con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.